Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 aprile 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **138.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Lorenzo e di S. Giorgio martire, in Viola.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 15 febbraio 1977, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di San Lorenzo, in frazione Castello del comune di Viola (Cuneo), e di S. Giorgio martire, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1978, n. **139.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore, in Viareggio.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucca 16 giugno 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore, in località Varignano del comune di Viareggio (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1978, n. **140.**

Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Santa Severina.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Santa Severina, ente morale, in Santa Severina (Catanzaro), viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1978.

Sostituzione di tre componenti effettivi delle commissioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni Puglia, Abruzzo e Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti in data 14 luglio 1976, 16 dicembre 1966, e 4 luglio 1977, con i quali sono state costituite rispettivamente le commissioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario Toscana, Abruzzo e Puglia;

Ritenuto che occorre procedere alle seguenti sostituzioni:

dott. Ennio Quirino Facchini, dirigente superiore del Ministero del tesoro, da componente effettivo della commissione di controllo per l'Abruzzo a componente effettivo della commissione di controllo per la Puglia, in sostituzione del pari grado dott. Pasquale Sessa, collocato a riposo dal 1° gennaio 1978;

dott. Francesco Petrillo, dirigente superiore del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da componente effettivo della commissione di controllo per la regione Toscana a componente effettivo della commissione di controllo per la regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Ennio Quirino Facchini;

dott.ssa Patrizia Carraro in Bucciarelli Ducci, direttore di sezione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dal commissariato del Governo in Piemonte a componente effettivo della commissione di controllo per la regione Toscana, in sostituzione del dott. Francesco Petrillo;

Visti i relativi nulla osta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Ennio Quirino Facchini, dirigente superiore del Ministero del tesoro, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del pari grado dottor Pasquale Sessa, collocato a riposo.

Il dott. Francesco Petrillo, dirigente superiore del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Ennio Quirino Facchini.

La dott.ssa Patrizia Carraro in Bucciarelli Ducci, direttore di sezione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, è nominata membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana, in sostituzione del dott. Francesco Petrillo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 51

(3325)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. EME - Elettronica musicale europea, in Montecassiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. EME - Elettronica musicale europea, con sede a Montecassiano (Macerata), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della **S.p.a. EME** - Elettronica musicale europea, con sede a Montecassiano (Macerata).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Approvazione dell'atto di proroga al 30 giugno 1978 della convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, per la riscossione e il riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico della legge sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1969, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 25 novembre 1969 con l'Automobile club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione e il riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, riguardante la tassa regionale di circolazione;

Vista la nota (2) al n. 2 della tabella *A*, parte terza, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, istitutivo della sovrattassa sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore Diesel;

Considerato che per la laboriosità delle trattative, riflettenti anche la modifica dell'attuale sistema di riscossione, non è possibile pervenire tempestivamente alla stipula di una nuova convenzione con l'A.C.I.;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Automobile club d'Italia per l'ulteriore periodo dal 22 dicembre 1977 al 30 giugno 1978, i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi effettuati a mezzo dei conti correnti postali, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata il 30 dicem-

bre 1977 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, n. 304/77 del 18 ottobre 1977 e n. 1049/77 del 20 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 30 dicembre 1977 con la quale sono affidati all'Automobile club d'Italia, per il periodo dal 22 dicembre 1977 al 30 giugno 1978, i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e riscontro dei versamenti di detti tributi effettuati a mezzo dei conti correnti postali. Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1978
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 50

CONVENZIONE CON L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.) CONCERNENTE I SERVIZI DI RISCOSSIONE E RISCONTRO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE E DEGLI ABBONAMENTI ALL'AUTORADIO.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro delle finanze on. prof. Filippo Maria Pandolfi e l'Automobile club d'Italia (A.C.I.), con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente avv. Filippo Carpi de Resmini, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata il 25 novembre 1969, approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1969, registrata alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1969, registro n. 48 Finanze, foglio n. 132, con la quale il Ministero delle finanze ha affidato all'Automobile club d'Italia l'incarico della riscossione e del riscontro, per conto dello Stato, delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977, è prorogata al 30 giugno 1978, con le stesse clausole e condizioni previste nella stessa convenzione del 25 novembre 1969, alle quali si fa espresso rinvio, salvo quanto appresso specificato.

Art. 2.

I servizi di riscossione e riscontro di cui al precedente articolo 1 riguardano anche la savrattassa Diesel istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui canoni di abbonamento all'autoradiotelevisione, di cui alla nota (2) al n. 2 della parte terza della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la tassa regionale di circolazione di cui all'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

Il termine previsto dall'art. 9, primo comma, della convenzione 25 novembre 1969, riguardante l'invio al Ministero delle finanze delle comunicazioni riflettenti il numero delle bollette rilasciate o le somme riscosse mensilmente, e quelli stabiliti agli articoli 11, ultimo comma, e 20, primo comma, per il versamento delle spettanze a ciascun avente diritto sono elevati, rispettivamente a sessanta e quaranta giorni decorrenti dalla scadenza del mese cui le riscossioni si riferiscono.

Art. 4.

Entro il termine previsto dagli articoli 11, ultimo comma, e 20, primo comma, della convenzione da prorogare, come modificato dall'art. 3 della presente convenzione, deve essere effettuato anche il versamento della sovrattassa Diesel, e dell'IVA sui canoni di abbonamento all'autoradiotelevisione, alla tesoreria provinciale di Roma, e della tassa di circolazione regionale, alle tesorerie delle regioni a statuto ordinario.

Art. 5.

Salva la definizione dei rapporti pregressi e di quelli che dovessero maturare nel periodo di proroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, secondo e terzo comma, della convenzione 25 novembre 1969, il compenso forfettario spettante all'A.C.I. per gli incarichi assunti col presente atto, per il periodo dal 22 dicembre 1977 al 30 giugno 1978, è stabilito in L. 5.200.000.000 (cinquemiliardiduecentomilioni), risultante dall'applicazione del primo comma del citato art. 19 e dei decreti ministeriali 17 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1975, registro n. 65 Finanze, foglio n. 252 e 8 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1977, registro n. 25 Finanze, foglio n. 330.

Il compenso di cui al precedente comma sarà trattenuto dall'A.C.I., nella misura di un sesto per ogni mese di efficacia della convenzione, in occasione del versamento delle spettanze agli aventi diritto, da effettuare a norma e nei modi previsti dall'art. 20 della convenzione 25 novembre 1969, come modificato dagli articoli 3 e 4 della presente convenzione.

Il relativo onere sarà sopportato da ciascun percipiente in proporzione alle somme ad esso corrisposte.

Art. 6.

La presente convenzione, mentre vincola l'A.C.I. dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione fiscale.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro delle finanze
PANDOLFI

Il presidente dell'A.C.I.
CARPI DE RESMINI

Registrata al primo ufficio del registro - Atti privati - Roma, addì 5 *aprile* 1978, *al n.* 5453 - *E, mod.* 71 M. Esatte L. 5.000

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A., in Porto Marghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973, 5 marzo 1973, 5 novembre 1973, 2 maggio 1974, 3 maggio 1974, 7 gennaio 1975, 8 gennaio 1975, 9 gennaio 1975, 19 giugno 1975, 3 aprile 1976 e 5 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), è prolungata a quarantacinque mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3437)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.
Istituzione del Comitato nazionale per il coordinamento dell'attività di promozione e tutela dei beni musicali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in particolare l'art. 1;

Attesa la propria competenza e interesse alla conservazione dei beni musicali;

Ritenuta l'opportunità di operare un collegamento dal punto di vista informativo tra gli organi che agiscono nel campo della conservazione con quelli che esplicano l'insegnamento della musica e della storia della musica nonchè con quelli che operano nel campo della diffusione della cultura musicale;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Roma presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il Comitato nazionale di coordinamento dell'attività di promozione e tutela dei beni musicali.

Il Comitato cura la reciproca informazione dell'attività dei vari uffici centrali e periferici del Ministero che si occupano di beni musicali, nonchè il collegamento, tra le amministrazioni statali, regionali, locali ed enti che si occupano di beni musicali.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto da:

a) quattro musicologi di fama;

b) dal direttore del museo degli strumenti musicali;

c) dal direttore della discoteca di Stato;

d) dal presidente dell'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma;

e) da un ispettore centrale per ciascuno degli uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali;

f) da un ispettore dell'ispettorato dell'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione;

g) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

h) da un funzionario dell'istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

i) da un funzionario dell'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per la informazione bibliografica.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Il Comitato designa il vice presidente.

La presidenza del Comitato può chiamare a partecipare alle sedute con voto consultivo a seconda che ne ravvisi l'esigenza, rappresentanti delle amministrazioni regionali, comunali e di enti che esplicano la loro attività nel campo musicale, nonchè esperti.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
ANTONIOZZI

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1978.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio, stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio S.p.a., stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria filati e tessuti Carlo Crespi fu Antonio, stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3434)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Miniera di Campiglia Marittima (Livorno), con effetto dal 23 ottobre 1976;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1977 e 5 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera di Campiglia Marittima (Livorno), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, in Milano, stabilimento in Zingonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento in Zingonia, con effetto dal 1° ottobre 1976;
Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1977 e 5 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento a Zingonia, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Palermo), con effetto dal 15 dicembre 1975;
Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1976, 29 ottobre 1976, 13 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in S. Anastasia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli), con effetto dal 4 aprile 1977;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa d'intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di S. Anastasia (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3436)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colortex tintoria industriale, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Colortex tintoria industriale di Castelfranco Veneto (Treviso), con effetto dal 27 settembre 1976;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa d'intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colortex tintoria industriale di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3435)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Sessione ordinaria di aprile 1978 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1978 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 1500, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici;

il numero del codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, cap. 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 36) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 8 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1978
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 329

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Venaria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Venaria (Torino), con effetto dal 23 marzo 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Dreher Trieste, con sede in Trieste, con effetto dal 1° marzo 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher Trieste, con sede in Trieste, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3431)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Red Fox, in Siena, stabilimento in Montepulciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Red Fox, con sede in Siena e stabilimento in Montepulciano (Siena), con effetto dal 1° dicembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Red Fox, con sede in Siena e stabilimento in Montepulciano (Siena), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3427)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Venaria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Venaria (Torino), con effetto dal 23 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungato di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3430)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher Trieste, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Dreher Trieste, con sede in Trieste, con effetto dal 1° marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher Trieste, con sede in Trieste, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Red Fox, in Siena, stabilimento in Montepulciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Red Fox, con sede in Siena e stabilimento in Montepulciano (Siena), con effetto dal 1° dicembre 1976;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Red Fox, con sede in Siena e stabilimento in Montepulciano (Siena), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3428)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in Caserta, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, di Caserta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate e la regione;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1977 al 31 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1978.

Sostituzione di un sindaco effettivo del Credito industriale sardo, in Cagliari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, sullo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;
Visto lo statuto dell'istituto « Credito industriale sardo - C.I.S. », con sede in Cagliari, approvato con decreto del Ministro del tesoro 3 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 17 settembre 1966;
Considerato che il dott. Enrico Cosci, sindaco effettivo in rappresentanza di questo Ministero in seno al collegio sindacale del C.I.S., è deceduto il 18 aprile 1978 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Fernando Morgetano, dirigente generale, è nominato sindaco effettivo del « Credito industriale sardo », ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari, per la durata di un quadriennio, in sostituzione del dottor Enrico Cosci, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3501)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Decisione n. 656/78/CECA della commissione, del 1° aprile 1978, che adegua i prezzi minimi per i larghi nastri a caldo, i laminati mercantili e i ferri per cemento armato.

Pubblicata nel n. L 87 *del* 1° *aprile* 1978.

(81/C)

Regolamento (CEE) n. 657/78 della commissione, del 3 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 658/78 della commissione, del 3 aprile 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 659/78 della commissione, del 31 marzo 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 660/78 della commissione, del 31 marzo 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n: 661/78 della commissione, del 3 aprile 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli medi, destinati ad altri usi, della sottovoce doganale 27.10 B III, originari della Libia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 662/78 della commissione, del 3 aprile 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle camere d'aria e coperture dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e per moto « scooters », della voce doganale ex 40.11, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 663/78 della commissione, del 3 aprile 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli caprine, non nominate, della sottovoce doganale 41.04 B II, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio

Regolamento (CEE) n 664/78 della commissione, del 3 aprile 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 665/78 della commissione, del 3 aprile 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei Paesi e territori in via di sviluppo pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 324 del 19 dicembre 1977.

Pubblicati nel n. L 89 *del* 4 *aprile* 1978.

(82/C)

Regolamento (CEE) n. 666/78 della commissione, del 4 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 667/78 della commissione, del 4 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 668/78 della commissione, del 4 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2118/74 che fissa le modalità di applicazione del sistema di prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 669/78 della commissione, del 4 aprile 1978, che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 670/78 della commissione, del 4 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 90 *del* 5 *aprile* 1978.

(83/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di dottrina dello Stato, di economia dei Paesi in via di sviluppo e di scienza delle finanze presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) dottrina dello Stato;
2) economia dei Paesi in via di sviluppo;
3) scienza delle finanze,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3454)

Vacanza della cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3455)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5556 Mod. 25-A. — Data: 11 dicembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Zenobi Gilberto, nato a Iesi il 15 luglio 1945. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5249 Mod. 25-A. — Data: 31 dicembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Montemagno Antonietta, nata a Caltagirone il 18 febbraio 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativo: 1. — Capitale: L. 66.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 Mod. 241. — Data: 1° agosto 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Bari. — Intestazione: Giannelli Sabatina, nata a Minervino Murge il 15 giugno 1901. — Titolo del debito pubblico: nominativo: 1. — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 Mod. 243. — Data: 24 ottobre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Cuneo. — Intestazione: Cassa di risparmio di Fossano. — Titolo del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3318)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 5,50 % Serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 6 % Serie ordinaria ventennali; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Export A; 7 % Serie ordinaria quinquennale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria quinquennale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8 % Serie ordinaria quindicennale; 8 % Serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria quinquennale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % Serie ordinaria quinquennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 15 maggio 1978 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1978:

1) 5% s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno:

Emissione del. cons. amm. 24 aprile 1963:

Estrazione a sorte di:
n. 140 titoli di L. 50.000
» 230 titoli di » 500.000
» 838 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 960.000.000;

Emissione quindicennale scad. 1/79:

Estrazione a sorte di:
n. 188 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 188.000.000.

2) 5,50% Serie ordinaria ventennale:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 5.180 titoli di L. 50.000
» 5.032 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.775.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.690 titoli di L. 50.000
» 1.690 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 929.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.585 titoli di L. 50.000
» 1.589 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 873.750.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.920 titoli di L. 50.000
» 1.968 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.080.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 2.400 titoli di L. 50.000
» 2.460 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.350.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 940 titoli di L. 50.000
» 806 titoli di » 500.000
» 542 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 992.000.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 780 titoli di L. 50.000
» 676 titoli di » 500.000
» 455 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 832.000.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 430 titoli di L. 50.000
» 179 titoli di » 500.000
» 192 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 303.000.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 240 titoli di L. 50.000
» 98 titoli di » 500.000
» 60 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 121.000.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.070 titoli di L. 50.000
» 397 titoli di » 500.000
» 846 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.098.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 60.000.000.

3) 6% s.s. Export:

Emissione venticinquennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000;

4) 6% s.s. Export scad. 1° gennaio 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

5) 6% s.s. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione prima quindicennale:

Estrazione a sorte di:
n. 110 titoli di L. 50.000
» 180 titoli di » 500.000
» 390 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 485.500.000;

Emissione terza quindicennale:

Estrazione a sorte di:
n. 810 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 810.000.000;

Emissione quarta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 385 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 396.000.000;

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
n. 83 titoli di L. 50.000
» 344 titoli di » 500.000
» 239 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 415.150.000.

6) 6% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 33 titoli di » 500.000
» 108 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 126.150.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
n. 118 titoli di L. 50.000
» 68 titoli di » 500.000
» 300 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 339.900.000.

7) 6% s.s. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000;

Emissione seconda tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000;

Emissione terza tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000;

Emissione quarta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000;

Emissione quinta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000;

Emissione sesta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000;

Emissione settima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000;

Emissione ottava tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000;

Emissione nona tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

8) 6% s.s. EXPORT B:

Emissione 1/68-1/80:

Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

9) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione ventisettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 124 titoli di L. 12.500
» 609 titoli di » 50.000
» 347 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 205.500.000.

10) 7% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:
n. 87 titoli di L. 50.000
» 261 titoli di » 500.000
» 105 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 239.850.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 500.000
» 505 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 511.500.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:

n. 661 titoli di L. 50 000
» 128 titoli di » 100.000
» 829 titoli di » 500.000
» 4.856 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.316.350.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

n. 353 titoli di L. 50.000
» 31 titoli di » 100.000
» 449 titoli di » 500.000
» 1.287 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.532.250.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

n. 1.712 titoli di L. 100.000
» 2.247 titoli di » 500.000
» 3.850 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.144.700.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

n. 221 titoli di L. 100.000
» 337 titoli di » 500.000
» 1.844 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.034.600.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

n. 176 titoli di L. 100.000
» 325 titoli di » 500.000
» 1.345 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.525.100.000.

11) 7 % S.S. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/70-7/79:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

12) 7 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 224 titoli di L. 500.000
» 2.694 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.806.000.000.

13) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 91 titoli di L. 50.000
» 212 titoli di » 100.000
» 492 titoli di » 500.000
» 2.173 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.444.750.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 129 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 136.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 272 titoli di L. 100.000
» 171 titoli di » 500.000
» 592 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 704.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di L. 100.000
» 58 titoli di » 500.000
» 470 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 501.600.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 500.000
» 166 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 183.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 32 titoli di » 500.000
» 515 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 532.400.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 73 titoli di » 500.000
» 866 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 903.000.000.

14) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 168 titoli di L. 50.000
» 336 titoli di » 100.000
» 286 titoli di » 500.000
» 672 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 857.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 500.000
» 22 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 23.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 88 titoli di L. 50.000
» 256 titoli di » 100.000
» 426 titoli di » 500.000
» 825 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.068.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 50.000
» 43 titoli di » 100.000
» 152 titoli di » 500.000
» 372 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 454.100.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 146 titoli di L. 100.000
» 600 titoli di » 500.000
» 1.003 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.317.600.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 133 titoli di L. 100.000
» 117 titoli di » 500.000
» 318 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 389.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 68 titoli di L. 100.000
» 117 titoli di » 500.000
» 533 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 598.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 689 titoli di L. 100.000
» 1.125 titoli di » 500.000
» 3.343 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.974.400.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 195 titoli di L. 100.000
» 316 titoli di » 500.000
» 1.674 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.851.500.000.

15) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 50.000
» 38 titoli di » 500.000
» 335 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 355.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 104 titoli di L. 100.000
» 138 titoli di » 500.000
» 929 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.008.400.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 291 titoli di L. 100.000
» 428 titoli di » 500.000
» 1.518 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.761.100.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 97 titoli di L. 100.000
» 214 titoli di » 500.000
» 325 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 441.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 479 titoli di L. 100.000
» 673 titoli di » 500.000
» 2.152 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.536.400.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 161 titoli di L. 100.000
» 182 titoli di » 500.000
» 678 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 785.100.000.

16) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 14.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:

n. 315 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 315.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:

n. 321 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 321.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 500.000
» 471 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 472.500.000.

17) 8 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 50 titoli di » 500.000
» 3.726 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.751.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 1.265 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.265.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 218 titoli di L. 100.000
» 454 titoli di » 500.000
» 5.371 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.619.800.000.

18) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 234 titoli di L. 100.000
» 308 titoli di » 500.000
» 3.021 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.198.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 644 titoli di L. 100.000
» 632 titoli di » 500.000
» 6.026 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.406.400.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 263 titoli di L. 100.000
» 479 titoli di » 500.000
» 2.452 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.717.800.000.

19) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 117 titoli di L. 100.000
» 398 titoli di » 500.000
» 2.533 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.743.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 500.000
» 929 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 937.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 2.539 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.541.400.000.

20) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 864 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 873.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 4 ttioli di L. 100.000
» 53 titoli di » 500.000
» 907 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 933.900.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 500.000
» 134 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore di L. 137.500.000.

21) 9% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di :
n. 166 titoli di L. 100.000
» 331 titoli di » 500.000
» 1.225 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.407.100.000.

22) 9% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 39 titoli di L. 500.000
» 660 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 679.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 27 titoli di L. 100.000
» 62 titoli di » 500.000
» 899 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 932.700.000.

23) 9% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 179 titoli di L. 100.000
» 546 titoli di » 500.000
» 7.601 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.891.900.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 208 titoli di L. 100.000
» 308 titoli di » 500.000
» 2.753 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.927.800.000.

24) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 100.000
» 110 titoli di » 500.000
» 2.210 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.268.400.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 121 titoli di L. 100.000
» 266 titoli di » 500.000
» 590 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 735.100.000.

25) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 484 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 491.500.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 118 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 121.600.000.

26) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione H:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 295 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 301.600.000.

27) 10% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 1.692 titoli di » 1.000.000
» 744 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.412.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 63 titoli di L. 500.000
» 4.267 titoli di » 1.000.000
» 500 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.798.500.000.

28) 10% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 135 titoli di L. 100.000
» 392 titoli di » 500.000
» 6.808 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.017.500.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 2.260 titoli di » 1.000.000
» 306 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.799.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 100.000
» 123 titoli di » 500.000
» 2.139 titoli di » 1.000.000
» 184 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.122.300.000.

29) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 522 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 522.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 33 titoli di » 500.000
» 379 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 396.700.000;

Emissione seconda 1977:

Estrazione a sorte di

n. 1 titoli di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 128 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 149.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 500.000
» 496 titoli di » 1.000.000
» 49 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 743.500.000.

30) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 82 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 88.600.000.

Totale generale L. 135.753.050.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(3488)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, numero 12242, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.) relativa al comune di Milano, comprensori 79 e 82.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune e del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.), a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3052)

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, numero 12242-*bis*, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.) relativa al comune di Milano, comprensorio 87 (piazzale Dateo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune e del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.), a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3053)

Variante al piano regolatore generale del comune di Giussano

Con deliberazione della giunta regionale 21 febbraio 1978, n. 14516, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1974, n. 129-*bis*, relativa alla zona compresa fra via Lega Lombarda e via De Gasperi.

(3050)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Senic Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Senic Giovanni, nato a Pola (Jugoslavia) il 24 aprile 1949, residente a Gorizia, via Carducci n. 44, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Senic in Seni.

Con il presente provvedimento viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

1) Cuzzit Maria in Senic, nata a Gorizia il 24 settembre 1946, moglie;

2) Senic Michele, nato a Gorizia il 29 settembre 1969, figlio.

Gorizia, addì 4 aprile 1978

Il prefetto: BARRASSO

(3223)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 marzo 1977 dal signor Iermann Franco, nato a Trieste il 6 novembre 1941 e qui residente in via del Muraglione, 20, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Germani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Iermann Franco è ridotto nella forma italiana di Germani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 5 aprile 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(3224)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico a venti posti di procuratore legale (ruolo professionale - prima qualifica)

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a venti posti di procuratore legale (ruolo professionale - prima qualifica) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza; abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

B) Età non superiore a 32 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Idoneità fisica al servizio.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I) Non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 - 00100 Roma (E.U.R.) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilito dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 2) al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita nonché, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

m) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

n) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

o) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali;

p) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata;

q) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici e scientifici ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (da prodursi in duplice esemplare). Dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda dovrà essere redatto un elenco in duplice copia.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti relativi ai titoli e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove di esame

Le prove d'esame sono costituite da:

a) tre prove scritte che verteranno, rispettivamente, sulle seguenti materie:

1) diritto privato e diritto processuale civile;
2) diritto e procedura penale;
3) diritto amministrativo;

b) tre prove orali che verteranno, rispettivamente, sulle seguenti materie:

1) diritto privato e diritto processuale civile; diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto e procedura penale;
3) diritto amministrativo.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario ed il luogo delle prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un valido documento d'identità personale.

Art. 7.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta relativa alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione delle votazioni da ciascuno riportate, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i 60 punti.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame nonché del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 8.
Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili;
24) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei troveranno applicazione le norme vigenti in materia di precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai fini suddetti i candidati considerati idonei dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti tassativamente indicati nell'allegato 3 al presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a produrre la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.
Presentazione dei documenti
ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 8 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale nonché da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a*) e *b*) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'allegato 3, ove non abbiano già prodotto la documentazione di cui trattasi ai fini della preferenza o precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emesso a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti da foglio di congedo.

Gli aspiranti che per un qualsiasi motivo non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica al servizio i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

All'atto dell'immissione in servizio i candidati nominati dovranno produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo l'ordine della relativa graduatoria.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nella graduatoria degli idonei non vincitori secondo l'ordine della graduatoria stessa e fino ad esaurimento della medesima entro due anni dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970, a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonché dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione. Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Roma, addì 17 marzo 1978

Il presidente: REGGIO

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' ELEVATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) e 4), lettera *b*), purché complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944) purchè essi non superino i 40 anni;

7) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

8) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Visto, *il presidente*: REGGIO

Visto, *il segretario*: GIAMPICACIGLI

ALLEGATO 2

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Gruppo di lavoro affari generali e automazione Assunzioni e concorsi Via Ciro il Grande n. 21 00100 ROMA (E.U.R.)

l sottoscritt (1)
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta)
nat a il .
(2) .
domanda di essere ammess a partecipare al concorso pubblico a venti posti di procuratore legale (ruolo professionale prima qualifica).

A tal fine l sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (3) ;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso ;
(indirizzo dell'università)

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal .
;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione ;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) ;

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso ,
e di essere cessat a causa di (6) ;

i) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

l) di essere residente nel comune di .
(provincia di .) (7).

l sottoscritt unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (8).

l sotoscritt dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite, in particolare a quelle che lo obbligano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di prima assegnazione ed alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

l sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Data,

Firma
(10)
(autentica)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione delle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(9) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Visto, *il presidente*: REGGIO

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1946;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11 - *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dall'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al numero 16);

18 madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, numero 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto-legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e rafferme (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191): certificato della competente autorità militare.

Visto, *il presidente*: REGGIO

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

(3443)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli, per la nomina di quattordici sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, per la nomina di quattordici sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino:

a) concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al 9° corso straordinario della durata di un anno presso la suddetta scuola, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami delle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

due dell'Arma di artiglieria;
due dell'Arma del genio;

b) concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al primo anno dell'11° corso biennale della suddetta scuola, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria:

cinque dell'Arma di artiglieria;
cinque dell'Arma del genio.

I posti non ricoperti in uno dei concorsi potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa Arma nell'altro concorso.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se alle armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1978, il 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione a pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,64;

c) abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui alla lettera *a*) o *b*) del precedente art. 1, a seconda del concorso cui intendono partecipare:

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare e l'Arma;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 10 del presente bando i concorrenti dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto, a seconda del concorso, al precedente art. 1, lettera *a*) o *b*), conseguito presso una delle facoltà di ingegneria, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni ed aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 10 del presente bando, e quelli che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12 ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei candidati soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a cura del Ministero a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

La loro idoneità fisica al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

L'accertamento psicologico avrà luogo presso la sede della predetta scuola. La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio deve essere comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso la direzione di sanità del primo comando militare territoriale, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli accertamenti psico-attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due docenti civili appartenenti al personale insegnante della scuola di applicazione, membri;

da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

I membri della commissione giudicatrice saranno proposti al Ministero dal comandante della scuola di applicazione.

Art. 10.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di quaranta punti ripartiti nel modo seguente:

trenta punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
sei punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
due punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
due punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 11.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede della scuola di applicazione in Torino. Per il titolo di studio di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), a ciascun concorrente verrà attribuito il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione ogni commissario, sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare, potrà disporre di non più di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 12.

Le graduatorie generali saranno formate dalla commissione giudicatrice in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 3 luglio 1934, n. 1176.

I documenti che danno diritto all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti di caduti in guerra o degli invalidi di guerra e assimilati sono i seguenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

I concorrenti che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria o dell'Arma del genio nell'ordine delle rispettive graduatorie, con anzianità assoluta nel grado stabilita dai decreti di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1978
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 331

(3324)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito negativo del concorso, per esame-colloquio, a un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato agli assistenti universitari.

Il concorso per esame-colloquio ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato agli assistenti universitari indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 17 maggio 1977, si è concluso con esito negativo, in quanto nel termine perentorio stabilito (16 giugno 1977) non è stata prodotta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso.

(3229)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diari delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a posti di segretario in prova per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Cagliari.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a posti di segretario in prova per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Cagliari, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2490, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 94, avranno luogo nei giorni 20 maggio 1978 alle ore 14,30 e 21 maggio 1978 alle ore 7,30 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

scuola media statale « Matteotti », corso Sicilia n. 40, Torino;

liceo classico statale « Massimo D'Azeglio », via Parini n. 8, Torino;

scuola media statale « Alberti », via Tolmino n. 40, Torino;

scuola media statale « Pezzani », via Millio n. 42, Torino;

istituto tecnico commerciale statale « Einaudi », via Braccini n. 11, Torino;

scuola media statale « Ugo Foscolo, via Piazzi n. 57, Torino;

scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini n. 94, Torino;

scuola media statale « Manzoni », via Giacosa n. 25, Torino;

scuola media statale « Pascoli », piazza Bernini n. 5, Torino.

Sede di Milano:

istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche n. 71, Milano;

liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche n. 73, Milano.

Sede di Verona:

secondo liceo scientifico statale di Verona « Galileo Galilei », via San Giacomo n. 11, Borgo Roma, Verona;

istituto tecnico statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « Luigi Einaudi », via San Giacomo n. 5, Borgo Roma, Verona.

Sede di Venezia:

liceo scientifico statale « Giordano Bruno », via Baglioni n. 22, Mestre-Venezia;

liceo ginnasio statale « Franchetti », corso del Popolo n. 82, Mestre-Venezia.

Sede di Trieste:

liceo scientifico statale « Guglielmo Oberdan », via Paolo Veronese n. 1, Trieste.

Sede di Cagliari:

liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia n. 2, Cagliari;

istituto magistrale statale « E. D'Arborea », via Carboni Boy n. 3, Cagliari.

(3463)

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a posti di segretario in prova per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Cagliari, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2491, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 93, avranno luogo nei giorni 27 maggio 1978 alle ore 14.30 e 28 maggio 1978 alle ore 7,30 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

scuola media statale « Pezzani », via Millio n. 42, Torino;

istituto tecnico commerciale statale « Einaudi », via Braccini n. 11, Torino;

scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi n. 57, Torino;

scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini n. 94, Torino.

Sede di Milano:

istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche n. 71, Milano;

liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche n. 73, Milano.

Sede di Verona:

secondo liceo scientifico statale di Verona « Galileo Galilei », via San Giacomo n. 11, Borgo Roma, Verona.

Sede di Venezia:

liceo scientifico statale « Giordano Bruno », via Baglioni n. 22, Mestre-Venezia.

Sede di Trieste:

liceo scientifico statale « Guglielmo Oberdan », via Paolo Veronese n. 1, Trieste.

Sede di Cagliari:

liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia n. 2, Cagliari.

(3464)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2121 del 30 giugno 1977, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1976;
Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami del predetto concorso;
Vista la nota n. 61.3/1413 del 7 febbraio 1978, della regione Emilia-Romagna;
Viste le deliberazioni dei comuni interessati sulla scelta del medico condotto da chiamare a far parte della predetta commissione;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;
Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Giucastro dott. Sebastiano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Piacenza.

Componenti:

Rettanni prof. Giuseppe, primario della prima divisione medica presso l'ospedale civile di Piacenza;
Sommariva dott. Ferruccio, primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Castelsangiovanni;
Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale di Parma;
Gatti dott. Piero, medico condotto di Travo.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dello ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Piacenza non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 5 aprile 1978

Il medico provinciale incaricato: PASQUALUCCI

(3108)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(1536/S)

OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(1535/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e due posti di assistente di neurologia;
tre posti di assistente di geriatria;
tre posti di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1532/S)

OSPEDALE DI MARTINA FRANCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
due posti di assistente di radiologia;
cinque posti di assistente di chirurgia generale;
quattro posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(1533/S)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(1524/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(1534/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione e chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione e chirurgia d'urgenza presso l'ospedale di Porto S. Giorgio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(1537/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(1538/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(1519/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 novembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(1520/S)

OSPEDALE « POVERI DI CRISTO » DI MODIGLIANA

Concorso ad un posto di assistente fisiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente fisiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modigliana (Forlì).

(1525/S)

OSPEDALE « P. BURRESI » DI POGGIBONSI

Concorso ad un posto di assistente responsabile della sezione emotrasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente responsabile della sezione emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(1527/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1977, n. 38.
Norme per l'esecuzione di opere stradali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 99 *straord. del* 31 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 1.
Limiti

Le norme della presente legge si applicano alle strade comunali, provinciali e regionali, esistenti o da realizzare nel territorio regionale.

Titolo II
CLASSI DI STRADE

Art. 2.
Suddivisione delle classi

Nella Regione le strade di uso pubblico si suddividono in:
comunali;
provinciali;
regionali;
statali;
militari.

Art. 3.
Definizione delle classi

a) *Strade comunali.*

Sono comunali tutte le strade non iscritte nelle categorie seguenti soggette a pubblico transito, che si sviluppano nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo industriale.

b) *Strade provinciali.*

Sono provinciali le strade che:

allacciano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni fra loro;

costituiscono diretto collegamento fra strade provinciali e tra queste e la viabilità statale e regionale;

sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attività socio-economiche di rilevanza provinciale.

c) *Strade regionali.*

Sono regionali le strade non statali che:

costituiscono grandi direttrici del traffico regionale;

congiungono tra loro capoluoghi di provincia;

costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali ovvero tra strade regionali ovvero tra strade statali e regionali.

allacciano alle reti stradali statali e regionali i porti e gli aeroporti, nonchè i centri e le aree di particolare importanza industriale, turistica e climatica;

servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per lo sviluppo socio-economico della Regione.

d) *Strade statali e militari.*

Sono statali o militari le strade classificate tali dai competenti organi statali.

Titolo III
CLASSIFICAZIONE

Art. 4.
Procedure

Le strade di uso pubblico devono essere classificate.

La classificazione delle strade comunali, provinciali, regionali avviene con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera rispettivamente del consiglio comunale, del consiglio provinciale, della giunta regionale, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sulla disciplina degli strumenti urbanistici.

La declassificazione delle strade avviene con la stessa procedura della classificazione.

Con lo stesso provvedimento di declassificazione si determina la nuova classificazione della strada o del tronco ovvero la diversa destinazione del suolo stradale, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione.

I provvedimenti di classificazione o declassificazione hanno effetto trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alla delibera di classificazione o declassificazione della strada deve essere allegata una corografia della zona comprendente la strada, con la indicazione dei capisaldi terminali ed intermedi più importanti e della denominazione, quando questa sia nota.

Il decreto del presidente della giunta regionale di classificazione della strada equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Art. 5.
Piani delle strade

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le amministrazioni provinciali, ciascuno nell'ambito territoriale di competenza, provvedono ad elaborare il « Piano delle strade » nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente art. 3, ivi comprese le strade ricadenti nelle aree o nuclei di sviluppo industriale nonchè quelle già di bonifica, ex vicinali, e di nuova costruzione, ritenute necessarie per completare la maglia della rete viaria di propria competenza.

Detti piani sono adottati dagli enti obbligati con delibera di consiglio.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente adotta il « Piano delle strade regionali » nel rispetto dei requisiti e delle finalità di cui al precedente art. 3, punto *c*).

Il piano delle strade regionali è predisposto dall'assessorato ai lavori pubblici, previe intese con l'A.N.A.S., le province, i comuni anche ai fini del trasferimento alla Regione delle strade già di competenza di tali enti.

Il raccordo tra i piani comunali, provinciali e regionali è predisposto dallo stesso assessorato regionale ai lavori pubblici, d'intesa con gli enti obbligati.

I piani di cui ai precedenti comma possono essere aggiornati con le procedure previste per la formazione e approvazione degli stessi.

Art. 6.
Classificazione di primo impianto

Entro sei mesi dall'approvazione del piano di propria competenza i comuni, le province e la Regione provvedono, con le procedure di cui al precedente art. 4, alla classificazione e riclassificazione ai sensi della presente legge di tutte le strade esistenti, esterne ai centri abitati comprese nel proprio piano approvato.

Alla classificazione delle strade di nuova costruzione si provvede al momento della omologazione degli atti di collaudo, salve le norme legislative in vigore per le nuove strade all'interno dei centri abitati.

Le strade interne ai centri abitati già classificate non sono soggette a nuova classificazione ai sensi della presente legge.

Fino alla nuova classificazione a norma dei precedenti comma restano valide le classificazioni in vigore.

Art. 7.
Caratteristiche tecniche delle strade

Le strade esterne ai centri abitati devono avere le caratteristiche tecniche prescritte dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successivo regolamento

di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni e integrazioni.

Per le strade regionali si applicano le norme tecniche valide per le strade statali.

Art. 8.

Autorizzazioni

Qualsiasi intervento su strade esistenti, che comporti variazione delle caratteristiche tecniche o del tracciato delle stesse ovvero l'apertura di nuove strade è soggetto alla preventiva concessione comunale, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1972, n. 1150, e successive integrazioni e modificazioni, e, ove del caso, al nullaosta degli uffici regionali competenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e archeologico. Restano invariate inoltre le competenze delle autorità militari in materia.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 9.

Ammissibilità a contributo

Sono ammissibili a contributo regionale i lavori ed opere necessarie per:

ordinaria manutenzione di strade esistenti;

sistemazione di strade esistenti;

costruzione di nuove strade, purchè classificate o da classificare ai sensi del precedente art. 3, comunque comprese nel « Piano delle strade » adottati ed approvati.

La manutenzione ordinaria di strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture necessarie per assicurare il mantenimento della strada nella sua struttura originaria.

La sistemazione di strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture riconosciute necessarie per il miglioramento strutturale e funzionale della strada, ivi compresi varianti al tracciato, rettifiche plano-altimetriche, allargamento della sede stradale, adeguamento delle strutture principali e accessorie alle norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Per la costruzione di nuove strade esterne ai centri abitati è prescritto il rispetto delle norme di cui al citato testo unico n. 393.

Art. 10.

Contributi ordinari per manutenzione ordinaria

I contributi per manutenzione ordinaria a favore delle strade esistenti, esterne ai centri abitati, sono fissati nella seguente misura:

L. 250.000 chilometro per strade classificate comunali;

L. 350.000 chilometro per strade classificate provinciali;

L. 400.000 chilometro per strade classificate regionali.

Le suddette misure di contributo per chilometro possono essere aggiornate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Per fronteggiare le spese necessarie alla ordinaria manutenzione di strade esterne ai centri abitati è istituito annualmente nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa.

La giunta regionale approva annualmente, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, il programma di intervento per ordinaria manutenzione delle strade, sulla base di criteri prestabiliti dalla stessa giunta, sentita la competente commissione consiliare.

Gli enti interessati, in relazione al finanziamento ottenuto, deliberano il programma esecutivo indicando le strade prescelte per la manutenzione.

Tale delibera è trasmessa per conoscenza all'assessorato regionale ai lavori pubblici entro 90 giorni dalla data della promessa di contributo.

Art. 11.

Contributi regionali per sistemazioni stradali

Per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati il contributo regionale è fissato nella misura del 100% sulla spesa riconosciuta necessaria e ammissibile, ai sensi della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974.

Per fronteggiare le spese di sistemazione di cui al precedente comma è istituito nel bilancio regionale annualmente apposito capitolo di spesa.

Gli enti interessati, ai fini del conseguimento del contributo regionale per la sistemazione delle strade esterne agli abitati, comunicano all'assessorato ai lavori pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco analitico e prioritario dei propri fabbisogni, precisando:

denominazione della strada;

lunghezza della stessa;

fabbisogno di spesa.

Le richieste degli enti devono risultare da apposita delibera.

Il programma di finanziamento per sistemazione di strade è predisposto annualmente dall'assessorato regionale ai lavori pubblici con riferimento allo stato di consistenza delle strade, quale risulta dai « Piani » adottati ed approvati.

Il programma è approvato dalla giunta regionale.

Alla utilizzazione dei fondi per ordinaria manutenzione ovvero per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati si provvede mediante uno o più progetti di intervento nel rispetto delle norme di legge e delle procedure previste per l'esecuzione di lavori pubblici nella Regione.

In particolare si applicano le norme contenute nelle leggi regionali 21 gennaio 1974, n. 2, e 23 giugno 1976, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Finanziamenti pluriennali

In relazione alle somme all'uopo iscritte nel bilancio pluriennale la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare può predisporre per l'ordinaria manutenzione e per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati programmi pluriennali di finanziamento.

In questi casi gli enti interessati hanno facoltà di utilizzare i finanziamenti ottenuti mediante progetti organici, ad attuazione pluriennale, nel rispetto del programma finanziario stabilito nelle promesse di contributo.

La utilizzazione dei finanziamenti pluriennali avviene in base a programmi operativi approvati dai competenti organi degli enti interessati.

Tali programmi sono comunicati all'assessorato regionale ai lavori pubblici e si intendono accettati se entro trenta giorni dalla data della loro presentazione non intervengono osservazioni da parte della Regione.

Titolo V

NORME GENERALI

Art. 13.

Liquidazione di consorzi di strade vicinali

In uno alla classificazione delle attuali strade vicinali tra quelle comunali, i consigli comunali procedono contestualmente alla liquidazione dei consorzi a suo tempo costituiti per la manutenzione di dette strade.

Al personale dei consorzi di strade vicinali che saranno posti in liquidazione si applicano le norme dell'art. 7 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

Art. 14.

Abrogazione

Le leggi regionali 4 luglio 1974, n. 21 e 5 febbraio 1975, n. 20, sono abrogate per quanto non richiamato nella presente legge.

Art. 15.

Finanziamenti accordati

I finanziamenti per lavori stradali deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano operanti.

Titolo III

CLASSIFICAZIONE

Art. 4. — Procedure.
Art. 5. — Piani delle strade.
Art. 6. — Classificazione di primo impianto.
Art. 7. — Caratteristiche tecniche delle strade.
Art. 8. — Autorizzazioni.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 9. — Ammissibilità a contributo.
Art. 10. — Contributi regionali per manutenzione ordinaria.
Art. 11. — Contributi regionali per sistemazioni stradali.
Art. 12. — Finanziamenti pluriennali.

Titolo V

NORME GENERALI

Art. 13. — Liquidazione dei consorzi di strade vicinali.
Art. 14. — Abrogazioni.
Art. 15. — Finanziamenti accordati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 dicembre 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. 39.

Rifinanziamento della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 12 - Esecuzione lavori di sistemazione e dragaggio delle foci delle lagune di Lesina e Varano in provincia di Foggia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 99 *straord. del* 31 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 12, è destinata una ulteriore spesa di lire 6.000.000.000.

Art. 2.

La spesa di cui all'art. 1 farà carico al bilancio della Regione in ragione di L. 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977-78-79-80. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

Parte 2ª Obiettivi operativi - Lavori Pubblici

2.2. B Lavori di sistemazione laghi di Lesina e Varano

Cap. 117-*bis*. — Interventi per lavori di sistemazione delle lagune di Lesina e Varano: in più . . L. 1.500.000.000

Variazioni in diminuzione:

Parte 2ª - Fondi globali
16/2/a. Lavori Pubblici - 603

Cap. 308. — Fondo globale: in meno . L. 1.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 dicembre 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1977, n. 40.

Modifiche e variazioni alla legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 99 *straord. del* 31 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale n. 22 del 4 luglio 1974 è così modificato:

Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dal 1° gennaio 1977 la retta di ospitalità di cui al punto « a » dell'art. 7 è stabilita nella misura di L. 4.000 giornaliere. Nell'ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella misura del 40 per cento ».

Il secondo comma è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Il ricovero sia di minori che di anziani può essere previsto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in L. 2.200 ».

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole « un importo di L. 2.000 giornaliere » sono sostituite dalle seguenti: « un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000 ».

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita.

Al settimo comma vanno aggiunte le seguenti parole:

« I limiti di età relativi all'anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati dall'assessorato regionale competente, d'intesa con l'amministrazione provinciale interessata, e fatti salvi i casi di cui all'art. 154, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 9, ultimo rigo, dopo le parole « Assessorato competente », si aggiungono le seguenti parole: « con la collaborazione di un comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall'unione regionale delle province, da due rappresentanti di istituti per anziani e per minori nominati dall'assessore competente, un rappresentante degli istituti per anziani e da un rappresentante della magistratura minorile ».

Art. 3.

All'art. 13 si aggiunge il seguente comma:

« In caso di inadempienza delle amministrazioni provinciali il comitato di controllo sugli atti delle province, su segnalazione dell'assessorato regionale, provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* per l'adempimento surrichiamato ».

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per il 1977 con lo stanziamento di cui al cap. 206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 « Fondi da destinare alle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per l'esercizio delle funzioni delegate amministrative e spese aggiuntive di natura operativa connesse alle deleghe, legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno previsti dai rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 delo statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 dicembre 1977

ROTOLO

(2620)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1978, n. **14-125**/Legisl.

Determinazione del programma d'esame attinente l'esame-colloquio previsto dall'art. 66, quarto comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *febbraio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 66, quarto comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 742 di data 2 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dall'art. 66, quarto comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, per il passaggio, anche in soprannumero, nel ruolo speciale delle insegnanti delle scuole dell'infanzia del personale contemplato in detto articolo, è stabilito il seguente programma d'esame:

elementi di pedagogia e di psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento a problemi dell'interazione della scuola con l'ambiente culturale e sociale ed al processo di socializzazione del bambino nell'ambito delle istituzioni che lo definiscono;

i processi di sviluppo affettivo, emotivo e sociale con particolare riferimento alla socializzazione del bambino fino a 6 anni;

aspetti psicologici dei rapporti fra scuola e famiglia con particolare riferimento all'ambiente socio-familiare ed alla individuazione dei condizionamenti socio-familiari che influenzano lo sviluppo della personalità infantile;

problematiche relative alla uguaglianza educativa, con particolare riferimento alla differenziazione degli interventi educativi e didattici per un'azione di sostegno, recupero ed integrazione dei bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali;

elementi di legislazione scolastica, con particolare riferimento ai temi ed agli argomenti derivanti dalla nuova normativa in vigore nella provincia autonoma di Trento;

diritti e doveri delle insegnanti delle scuole dell'infanzia;

nozioni sull'ordinamento della provincia autonoma di Trento.

L'esame-colloquio sarà rivolto ad accertare il possesso da parte delle candidate di una preparazione pedagogica e metodologica adeguata alle esigenze della scuola contemporanea e ad accertare altresì la maturità delle stesse nella personale riflessione sui problemi dell'educazione e sulle esperienze della scuola contemporanea in riferimento all'opera educativa della scuola dell'infanzia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 febbraio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 8, *foglio n.* 84

(2326)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781170)